

# **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA**

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 21.01.1994 N. 53**

### **Art. 1**

L'Avvocato che intende ottenere l'autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla L. 53/94 deve presentare domanda scritta al Consiglio dell'Ordine, dichiarando di trovarsi nelle condizioni prescritte per ottenere l'autorizzazione e che non sussistono a suo carico circostanze ostative.

### **Art. 2**

Il Consiglio dell'Ordine, verifica la sussistenza delle condizioni soggettive per la concedibilità dell'autorizzazione e l'insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/94, delibera la concessione dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza.

All'atto della concessione da parte del Consiglio, il Presidente può designare un Consigliere delegato alla vidimazione del registro di cui al successivo art. 3.

### **Art. 3**

L'avvenuta concessione dell'autorizzazione è comunicata all'Avvocato che è contestualmente invitato a depositare nella segreteria del Consiglio dell'Ordine il registro cronologico previsto dall'art. 8 della legge n. 53/94, con le pagine debitamente numerate.

Il registro è vidimato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o dal Consigliere da lui delegato.

Copia autentica della delibera di autorizzazione è unita al registro.

L'Avvocato che ha ottenuto l'autorizzazione deve ritirare il registro cronologico vidimato.

### **Art. 4**

Il Consiglio dell'Ordine, prima di disporre il rigetto dell'istanza di cui all'art. 1 o la revoca o l'annullamento di cui al successivo articolo 5, dispone l'audizione dell'interessato invitandolo a tal fine a comparire con preavviso di almeno 15 giorni.

L'invito a comparire ed i provvedimenti di rigetto, revoca o annullamento sono comunicati all'iscritto tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

### **Art. 5**

Qualora a carico di un Avvocato già autorizzato ai sensi dell'art. 7 L. 53/94 sia iniziata una indagine preliminare ai sensi del Regolamento Disciplinare o sia aperto nei suoi confronti un procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine può deliberare la revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è comunque prontamente revocata in tutti i casi in cui il Consiglio dell'Ordine, anche in via cautelare, ritenga inopportuna la prosecuzione delle facoltà previste dalla legge n. 53/94.

Il consiglio dell'Ordine delibera l'annullamento dell'autorizzazione qualora risulti che l'autorizzazione è stata concessa per errore, nonostante la sussistenza di circostanze ostative.

I provvedimenti di revoca e di annullamento, così come quello di rigetto dell'istanza, sono motivati.

### **Art. 6**

In ogni caso di revoca o annullamento dell'autorizzazione il Segretario del Consiglio dell'Ordine, nel comunicare tale provvedimento all'Avvocato interessato, lo diffida a depositare immediatamente il registro cronologico di cui all'art. 8 L. 53/94 su cui annotare il provvedimento di revoca o annullamento. La revoca e l'annullamento dell'autorizzazione hanno effetto immediato.

**Art. 7**

I provvedimenti di concessione, di revoca e di annullamento delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della L. n. 53/94 sono resi pubblici mediante affissione nella bacheca del Consiglio dell'Ordine.

**Art. 8**

Il Consiglio dell'Ordine provvede ad istituire un apposito registro nel quale annotare progressivamente i provvedimenti di autorizzazione con la relativa data, ivi compresi quelli già concessi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, nonché quelli di revoca o di annullamento delle autorizzazioni.

Alla tenuta e all'aggiornamento del registro provvede il Segretario del Consiglio dell'Ordine, coadiuvato dal personale della segreteria.

Copia o estratto di tale registro può essere rilasciata, a richiesta e previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, ai capi degli uffici giudiziari decidenti e inquirenti.

**Art. 9**

La vidimazione e la datazione degli atti di cui all'art. 4 L. 53/94 competono ai Consiglieri provvisti di delega ed è effettuata sull'originale e sulla copia o sulle copie dell'atto, prima della relata di notifica, con la seguente formulazione o con altra ad essa equivalente:

*Si vidima il presente atto ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 53/94, composto di n. \_\_\_\_ pagine.  
Ravenna, lì (data) \_\_\_\_\_*

*Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna  
(firma) \_\_\_\_\_*

**Art. 10**

Ai fini della vidimazione e datazione degli atti di cui all'art. 4 L. 53/94, gli Avvocati interessati sono tenuti a depositare gli atti corredati delle marche speciali previste dal D.M. 27/05/1994 e successive modifiche.

Normalmente, salvo casi di urgenza, gli atti sono vidimati e datati entro sette giorni dalla richiesta.

**Art. 11**

La data nella quale l'Avvocato ha inoltrato la richiesta di vidimazione di cui all'art. 4 della L. 53/94, il nome del richiedente, il nome del primo dei destinatari della notifica, la data di vidimazione, la data e la firma del ritiro dell'atto vidimato sono annotati in apposito registro cronologico all'uopo istituito dal Consiglio dell'Ordine in tre originali distinti rispettivamente con le lettere "A", "B" e "C", recanti le denominazioni:

*"Registro Cronologico – Art. 11 Regolamento di attuazione della L. 53/94 – Originale A"*

*"Registro Cronologico – Art. 11 Regolamento di attuazione della L. 53/94 – Originale B"*

*"Registro Cronologico – Art. 11 Regolamento di attuazione della L. 53/94 – Originale C".*

Tali annotazioni sono effettuate e completate in uno dei tre originali. Per la scelta dell'originale sul quale effettuare e completare le annotazioni non è previsto alcun criterio per cui, caso per caso, può essere utilizzato indifferentemente uno dei tre originali.

Al momento del ritiro l'avvocato richiedente, ovvero la persona da lui incaricata debitamente munita di delega scritta su carta intestata del richiedente, dovrà apporre sul registro utilizzato la data e la firma attestante il ritiro.

**Art. 12**

Il presente regolamento di attuazione della L. 53/94 è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna nella sua adunanza del 19.07. 2011 ed entra in vigore a decorrere da tale data.